

INFORMAZIONI SOCIETARIE

METALRECYCLING VENICE SRL



GR984M

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	VENEZIA (VE) VIA ELETTRONICA SNC CAP 30176 FRAZIONE: MARGHERA
Domicilio digitale/PEC	metalrecyclingvenicesrl@legalmail.it
Numero REA	VE - 373413
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	04189320270
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	5

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 04189320270 Data di iscrizione: 30/07/2013 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 16/07/2013
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	NELLO STATUTO, LE ESPRESSIONI CONTENUTE NEL TESTO UNICO AMBIENTALE (D. LGS. 50/2016) SI INTENDONO AVERE - SALVO ESPRESSA DEROGA - IL SIGNIFICATO CHE AD ESSE E' ASSEGNATO NELL'AMBITO DI TALE FONTE LEGISLATIVA E/O NELL'AMBITO DELLE ... L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER CONCLUDERE TUTTI GLI AFFARI E PER COMPIERE TUTTI GLI ATTI SIA DI ORDINARIA CHE DI STRAORDINARIA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' NONCHE' QUELLI CHE RITENGA OPPORTUNI ... Gruppi societari
Poteri da statuto o da patti sociali	
Altri riferimenti statutari	

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 04189320270
del Registro delle Imprese di VENEZIA ROVIGO
Data iscrizione: 30/07/2013

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 30/07/2013
Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 20/02/2024

informazioni costitutive

Denominazione: METALRECYCLING VENICE SRL
Data atto di costituzione: 16/07/2013

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2013

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale
Soggetto che esercita il controllo contabile: organo monocratico

organi amministrativi

collegio sindacale

Oggetto sociale

consiglio di amministrazione (in carica)

Numero effettivi: 1

NELLO STATUTO, LE ESPRESSIONI CONTENUTE NEL TESTO UNICO AMBIENTALE (D. LGS. 50/2016) SI INTENDONO AVERE - SALVO ESPRESSA DEROGA - IL SIGNIFICATO CHE AD ESSE E' ASSEGNATO NELL'AMBITO DI TALE FONTE LEGISLATIVA E/O NELL'AMBITO DELLE FONTI REGOLAMENTARI CHE DA ESSA TRAGGONO FORZA O ALLE QUALI ESSA FA RIFERIMENTO.

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA', PREVIO CONSEGUIMENTO DELLE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI, LICENZE, CONCESSIONI, NULLA OSTA E SIMILI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DALLE COMPETENTI AUTORITA':

- A) RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI DI OGNI TIPO, ANCHE DIFFERENZIATA, MULTI-MATERIALE E MONO-MATERIALE IN PROPRIO E PER CONTO TERZI;
- B) GESTIONE DI RIFIUTI, IN TUTTE LE SUE COMPONENTI AMMESSE DALLA LEGGE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DEDICATI (I) ALLA PREPARAZIONE DI RIFIUTI PER IL RIUTILIZZO, (II) AL RICICLAGGIO DI RIFIUTI (IVI COMPRESO IL RICICLAGGIO DI ALTA QUALITA'), (III) AL RECUPERO DI RIFIUTI, (IV) ALLA PRODUZIONE E/O ALL'IMPIEGO DI MATERIE, SOSTANZE E PRODOTTI SECONDARI; (V) ALLA PRODUZIONE E/O ALL'IMPIEGO DI RIFIUTI CHE, A SEGUITO DI RECUPERO IN QUALSIASI FORMA, HANNO PERDUTO TALE QUALIFICA;
- C) SMALTIMENTO DI RIFIUTI, IN OGNI FORMA AMMESSA DALLA LEGGE;
- D) FRAZIONAMENTO E SEPARAZIONE FISICA DI RIFIUTI, IN OGNI FORMA AMMESSA DALLA LEGGE;
- E) COMMERCIO DI MATERIALI FERROSI E NON FERROSI, COMMERCIO DI MATERIALI PROVENIENTI DALLE DEMOLIZIONI DI IMPIANTI INDUSTRIALI E CIVILI, ACQUISTO E VENDITA DI MACCHINARI VARI, COMMERCIO E LAVORAZIONE DI SCORIE INDUSTRIALI; IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI ROTTAMI FERROSI E NON FERROSI, DI SCORIE INDUSTRIALI, DI GRANIGLIE METALLICHE E NON;
- F) COMMERCIO, VALORIZZAZIONE, SELEZIONE, LAVORAZIONE DI RIFIUTI ED IMBALLAGGI DI ROTTAMI FERROSI E NON FERROSI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DAI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI E NON;
- G) LAVORAZIONI DI PRODOTTI SIDERURGICI E METALLURGICI SIA IN PROPRIO CHE PER CONTO TERZI;
- H) RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLO, E RICICLO, DI RIFIUTI PLASTICI PER LA PRODUZIONE DI MATERIE PLASTICHE, MATERIE PRIME SECONDE, "END OF WASTE" E POLIMERI PER VARIO UTILIZZO;
- I) TRATTAMENTO DI RIFIUTI PER LA PRODUZIONE DI COMBUSTIBILI DA RIFIUTO, CSS (COMBUSTIBILI SOLIDI SECONDARI) O ALTRI IMPIEGHI NELL'AMBITO DEL RECUPERO ENERGETICO;
- J) LOGISTICA DI RIFIUTI, COMPRESSE LE ATTIVITA' DI TRASPORTO, DEPOSITO, STOCCAGGIO, ANCHE PER CONTO TERZI;
- K) INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO DI RIFIUTI, MATERIE PRIME E MATERIE PRIME SECONDE;
- L) PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, VENDITA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI DESTINATI AD UNA DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE DA (A) A (I);
- M) STUDIO E BREVETTAMENTO DI PROCESSI E DI INVENZIONI INERENTI AD UNA DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE DA (A) A (I);
- N) OGNI ALTRA ATTIVITA' STRUMENTALE, COMPLEMENTARE E/O CONNESSA ALLE ATTIVITA' CHE PRECEDONO.

LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE ATTUARE RAPPORTI DI COLLABORAZIONE E/O RAPPRESENTANZA E/O PARTECIPAZIONE SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, CON ALTRE SOCIETA' E/O ORGANIZZAZIONI, ITALIANE O ESTERE, AVENTI OGGETTO AFFINE, CONNESSO O COMPLEMENTARE AL PROPRIO.

LA SOCIETA', IN VIA NON PREVALENTE E CON L'ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' RISERVATE AI SENSI DI LEGGE, POTRA' COMPIERE TUTTE LE INTEGRAZIONI COMMERCIALI, IMMOBILIARI, MOBILIARI E FINANZIARIE NECESSARIE OD UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.

LA SOCIETA' POTRA' ASSUMERE LA CARICA DI AMMINISTRATORE IN ALTRE SOCIETA' DI CAPITALI AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE AL PROPRIO.

Poteri

poteri da statuto o da patti sociali

L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER CONCLUDERE TUTTI GLI AFFARI E PER COMPIERE TUTTI GLI ATTI SIA DI ORDINARIA CHE DI STRAORDINARIA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' NONCHE' QUELLI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE E IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, SENZA ESCLUSIONI DI SORTA, SALVI I LIMITI DISPOSTI DALLA LEGGE, DALL'ATTO COSTITUTIVO, DALLO STATUTO O DALL'ATTO DELLA LORO NOMINA.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' COMPONENTI, NEI LIMITI DI LEGGE.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E GLI AMMINISTRATORI DELEGATI, NEI LIMITI DEI POTERI GESTORI LORO CONFERITI, RAPPRESENTANO LA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO.
POTRANNO ESSERE NOMINATI PROCURATORI SPECIALI E MANDATARI IN GENERE PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDO I LIMITI DELLA PROCURA E DEL COMPENSO.

Altri riferimenti statutari

gruppi societari

SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI ECO-RICICLI VERITAS S.R.L.-VE

Contratti di rete contratto

Numero repertorio: 72539
Numero registrazione: 21267
Nome contratto: ASSENTE

impresa di riferimento

Denominazione dal Registro Imprese: SOCIETA' ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI SPA
CON SIGLA S.E.S.A. S.P.A.
Codice fiscale: 02599280282

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 10-12-2021 - Statuto completo



STUDIO INNOCENTI
NOTAI ASSOCIATI

**Allegato "B" all'atto n. 6333 di Repertorio e n. 4270 di Raccolta
STATUTO DELLA SOCIETÀ
"METALRECYCLING VENICE S.R.L."**

* * *

**TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA,
SEDE E DOMICILIO DEI SOCI**

Articolo 1 (COSTITUZIONE)

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:
METALRECYCLING VENICE S.R.L.

ARTICOLO 2 (DURATA)

La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). La società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 3 (SEDE)

La Società avrà sede in Comune di Venezia.

La Società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere sia in Italia che all'estero.

Articolo 4 (DOMICILIO DEI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI)

Per ogni e qualsivoglia rapporto con la Società e tra loro, il domicilio dei Soci è quello risultante dal Registro delle Imprese, mentre quello degli Amministratori è quello risultante dai libri sociali.

**TITOLO II
OGGETTO SOCIALE**

ARTICOLO 5 (OGGETTO SOCIALE)

Nel presente Statuto, le espressioni contenute nel Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 50/2016) si intendono avere – salvo espressa deroga – il significato che ad esse è assegnato nell'ambito di tale fonte legislativa e/o nell'ambito delle fonti regolamentari che da essa traggono forza o alle quali essa fa riferimento.

La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività, previo conseguimento delle necessarie autorizzazioni, licenze, concessioni, nulla osta e simili provvedimenti ampliativi dalle competenti Autorità:

- a) raccolta e trasporto di rifiuti di ogni tipo, anche differenziata, multi-materiale e mono-materiale in proprio e per conto terzi;
- b) gestione di rifiuti, in tutte le sue componenti ammesse dalla legge, con particolare riguardo alla costruzione e gestione di impianti dedicati (i) alla preparazione di rifiuti per il riutilizzo, (ii) al riciclaggio di rifiuti (ivi compreso il riciclaggio di alta qualità), (iii) al recupero di rifiuti, (iv) alla produzione e/o all'impiego di materie, sostanze e prodotti secondari; (v) alla produzione e/o all'impiego di rifiuti che, a seguito di recupero in qualsiasi forma, hanno perduto tale qualifica;
- c) smaltimento di rifiuti, in ogni forma ammessa dalla legge;
- d) frazionamento e separazione fisica di rifiuti, in ogni forma ammessa dalla legge;

- e) commercio di materiali ferrosi e non ferrosi, commercio di materiali provenienti dalle demolizioni di impianti industriali e civili, acquisto e vendita di macchinari vari, commercio e lavorazione di scorie industriali; importazione ed esportazione di rottami ferrosi e non ferrosi, di scorie industriali, di graniglie metalliche e non;
- f) commercio, valorizzazione, selezione, lavorazione di rifiuti ed imballaggi di rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dalla raccolta differenziata dai rifiuti urbani e speciali assimilati e non;
- g) lavorazioni di prodotti siderurgici e metallurgici sia in proprio che per conto terzi;
- h) recupero e preparazione per il riciclo, e riciclo, di rifiuti plastici per la produzione di materie plastiche, materie prime seconde, "end of waste" e polimeri per vario utilizzo;
- i) trattamento di rifiuti per la produzione di combustibili da rifiuto, CSS (Combustibili Solidi Secondari) o altri impieghi nell'ambito del recupero energetico;
- j) logistica di rifiuti, comprese le attività di trasporto, deposito, stoccaggio, anche per conto terzi;
- k) intermediazione e commercio di rifiuti, materie prime e materie prime seconde;
- l) progettazione, costruzione, vendita e manutenzione di impianti e macchinari destinati ad una delle attività di cui alle precedenti lettere da (a) a (i);
- m) studio e brevettazione di processi e di invenzioni inerenti ad una delle attività di cui alle precedenti lettere da (a) a (i);
- n) Ogni altra attività strumentale, complementare e/o connessa alle attività che precedono.

La Società potrà inoltre attuare rapporti di collaborazione e/o rappresentanza e/o partecipazione sia in Italia che all'estero, con altre società e/o organizzazioni, italiane o estere, aventi oggetto affine, connesso o complementare al proprio.

La Società, in via non prevalente e con l'esclusione delle attività riservate ai sensi di legge, potrà compiere tutte le integrazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società potrà assumere la carica di amministratore in altre società di capitali aventi oggetto analogo od affine al proprio.

TITOLO III CAPITALE SOCIALE, QUOTE, RECESSO

Articolo 6 (CAPITALE SOCIALE)

Il capitale sociale è di in Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila virgola zero zero) ed è diviso in una o più quote.

Ad ogni conferimento corrisponde una partecipazione di pari ammontare.

Il capitale sociale può essere costituito da tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte per decisione dell'Assemblea dei Soci.

In caso di decisione di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti, spetta ai Soci il diritto di sottoscrizione in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Nel caso di aumento di capitale sociale, troverà applicazione l'articolo 2481 bis del

Codice Civile.

I Soci che sottoscrivono le nuove quote del capitale d'aumento hanno diritto di prelazione nell'acquisto di quelle rimaste non sottoscritte.

L'Assemblea potrà, altresì, deliberare nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2482 del Codice Civile la riduzione del capitale sociale.

La sottoscrizione o l'acquisizione a qualsiasi titolo di quote della Società costituisce di per sé adesione all'atto costitutivo ed allo vigente Statuto.

I Soci potranno effettuare a favore della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche per importi non proporzionali alle quote di capitale possedute, versamenti in conto capitale, quindi senza diritto di rimborso, nonché finanziamenti soci con obbligo di rimborso, i quali si presumono infruttiferi di interessi, salvo diversa decisione dei Soci.

Articolo 7 (QUOTE)

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi senza limitazioni e/o vincoli di sorta, salvo il diritto di prelazione qui di seguito regolato.

Qualora il Socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, la propria partecipazione ovvero i diritti di sottoscrizione in caso di aumento del capitale sociale dovrà darne avviso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'Organo Amministrativo indicando, oltre alla quota che intende trasferire, il prezzo richiesto, anche ove l'atto traslativo non preveda un corrispettivo in danaro, ed ogni altra eventuale condizione inerente al trasferimento. L'Organo Amministrativo, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, dovrà avvisare ciascun socio del trasferimento proposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di tutti gli elementi relativi all'operazione, ivi compreso il calcolo della parte di partecipazione sulla quale il destinatario può esercitare il diritto di prelazione.

Entro trenta giorni dalla ricezione della lettera di proposta di vendita della partecipazione, ciascun Socio dovrà comunicare all'Organo Amministrativo se intende esercitare il diritto di prelazione ed entro quali limiti e se accetta il prezzo di vendita e le altre condizioni eventualmente indicate.

Il Socio che non abbia comunicato entro il termine essenziale di cui al comma che precede di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante alla stessa. I Soci che esercitino il diritto di prelazione, purché ne facciano richiesta contestualmente all'invio della comunicazione di cui sopra, hanno diritto di prelazione, da esercitarsi in misura proporzionale tra la quota di partecipazione già posseduta e quella sulla quale altri Soci non avessero esercitato il diritto loro spettante, anche nell'acquisto di questa ultima.

Nel caso in cui il Socio dichiari di esercitare i diritti di prelazione spettanti ma dichiari di non accettare il prezzo di vendita, il prezzo di trasferimento sarà determinato, sulla base del valore di mercato, da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, su istanza dell'Organo Amministrativo da presentare entro i trenta giorni successivi dalla ricezione della dichiarazione del Socio di non accettazione del prezzo di vendita proposto.

Decorso sessanta giorni dalla ricezione della lettera di proposta di vendita, l'Organo Amministrativo dovrà comunicare al Socio che intende trasferire la partecipazione se è stato esercitato il diritto di prelazione nonché il prezzo per il trasferimento; nel caso in cui il prezzo sia determinato ai sensi del comma precedente, la comunicazione dell'Organo Amministrativo al Socio dovrà avvenire entro trenta giorni dalla determinazione resa dall'esperto.

Nel caso in cui nessuno dei Soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, così come nel caso in cui la prelazione non venisse esercitata su tutta la partecipazione offerta in vendita, il Socio che intenda procedere al trasferimento, decorsi almeno settantacinque giorni dalla data della proposta di vendita, può liberamente stipulare l'atto entro i trenta giorni successivi alla decorrenza del termine qui sopra indicato di giorni settantacinque.

Decorso il termine di trenta giorni di cui al comma precedente, la comunicazione del Socio alienante sarà considerata inefficace ed in caso di alienazione sarà necessario rinnovare tutta la procedura suindicata.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei Soci.

La procedura qui sopra descritta può essere sostituita da una dichiarazione di presa d'atto e rinuncia alla prelazione da parte di tutti i Soci.

Ai fini del presente articolato è considerato trasferimento qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale derivi il mutamento della titolarità di detta partecipazione o di diritti sulla partecipazione, ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento da parte del socio che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione, il trasferimento, la costituzione e l'estinzione di diritti reali limitati compresi i diritti reali di garanzia o porzioni di tali diritti.

Non sono considerati trasferimenti ai fini del presente statuto i trasferimenti nei confronti di Società direttamente e/o indirettamente controllate dal Socio alienante o società controllate dalla medesima controllante del socio alienante o nei confronti di Soci della società controllante del Socio alienante.

Articolo 8 (RECESSO)

Il diritto di recesso compete ai Soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci a norma dell'art. 2468, quarto comma del Codice Civile. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento e le altre cause di recesso previste dalla legge.

I Soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. Il valore di mercato è determinato dall'Organo Amministrativo.

In caso di disaccordo sul valore determinato dall'Organo Amministrativo, la determinazione è demandata ad un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, su istanza dell'Organo Amministrativo.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla Società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza

corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la Società viene posta in liquidazione.

Il recesso non può essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve essere spedita all'Organo Amministrativo entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e del numero delle quote per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel registro delle imprese.

Le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

TITOLO IV **DECISIONI DEI SOCI, ASSEMBLEA**

Articolo 9 (DECISIONI DEI SOCI)

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Hanno diritto di voto i Soci.

In ogni caso, il voto compete a ciascun Socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il Socio moroso non può partecipare alle decisioni dei Soci.

Nel caso di pegno o usufrutto delle partecipazioni, il diritto di voto spetta ai Soci; nel caso di sequestro, si applica l'articolo 2352 del Codice Civile.

Tutte le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazioni assembleari ai sensi dell'articolo 2479 del Codice Civile e del presente statuto.

Articolo 10 (ASSEMBLEA)

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale, per l'approvazione del bilancio.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può venire convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede Sociale ma sempre nel territorio nazionale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la dimostrabilità dell'avvenuta

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 10-12-2021

METALRECYCLING VENICE SRL
Codice fiscale: 04189320270

ricezione, spediti ai Soci, agli Amministratori e, in quanto nominati ai sindaci, al domicilio risultante dal registro delle imprese (soci) o dai libri Sociali (amministratori e sindaci) almeno otto giorni prima dell'adunanza o ricevuti dagli stessi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nel caso di ricorso al telefax, all'indirizzo di posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi devono essere spediti o consegnati al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai Soci, dagli Amministratori e dai Sindaci.

L'avviso di convocazione dovrà indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati in via telematica, quali la videoconferenza, la teleconferenza e l'audioconferenza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso di convocazione potrà essere indicato altro giorno successivo per l'eventuale Assemblea di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze costitutive previste per la prima convocazione.

L'Assemblea si reputa regolarmente costituita, in mancanza delle formalità suddette, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, ove nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti in discussione.

Articolo 11 (DELEGHE)

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro soggetto per delega scritta che deve essere conservata dalla Società.

Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Articolo 12 (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dall'Amministratore Delegato più anziano in ordine di età; in difetto, da altra persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non Socio, nominato dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente dell'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Saranno valide anche le Assemblee tenute in via telematica, quali la videoconferenza, la teleconferenza e l'audioconferenza, alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere o trasmettere documenti;

d) che il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario siano fisicamente presenti nel medesimo luogo.

Articolo 13 (QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI)

L'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale anche nei casi di cui ai punti 4 e 5 dell'articolo 2479 del Codice Civile.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente Statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di Socio moroso), si applica l'articolo 2368, terzo comma del Codice Civile.

TITOLO V
ORGANO AMMINISTRATIVO:
COMPOSIZIONE, ATTRIBUZIONI E POTERI

Articolo 14 (ORGANO AMMINISTRATIVO)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a da 5 (cinque) membri.

Gli Amministratori, salvi i requisiti previsti dalla legge, possono essere scelti anche fra non Soci.

La nomina degli Amministratori e la determinazione del loro numero spetta all'Assemblea dei Soci.

Gli Amministratori restano in carica per il tempo stabilito dai Soci all'atto della loro nomina (anche fino a revoca o dimissioni), e sono rieleggibili.

Se viene a mancare uno degli amministratori, gli altri provvedono a sostituirlo; l'Amministratore così sostituito resta in carica sino alla prossima Assemblea dei Soci.

Gli Amministratori nominati nel corso del mandato del Consiglio di Amministrazione scadono al termine del mandato degli amministratori in carica.

Articolo 15 (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge fra i suoi componenti un Presidente, ed uno o più Amministratori Delegati.

Il Presidente o, in casi di sua assenza o impedimento, uno degli Amministratori Delegati convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Articolo 16 (DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

La convocazione viene fatta mediante avviso spedito a tutti i Consiglieri, a mezzo lettera raccomandata, ovvero telegramma, ovvero altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la dimostrabilità della avvenuta ricezione, da inviare almeno cinque giorni prima della riunione; nei casi di urgenza, la convocazione può essere inviata due giorni prima.

Nel caso di ricorso al telefax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli Amministratori e Sindaci, ove nominati, e che risultino da apposita notazione riportata nei libri sociali.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine

del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede Sociale o anche altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica, se nominati.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione in via telematica, quali la videoconferenza, la teleconferenza e l'audioconferenza, alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi delle riunioni oggetto di verbalizzazione e che sia fisicamente presente nel medesimo luogo del Presidente;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 17 (POTERI E RAPPRESENTANZA SOCIALE)

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per concludere tutti gli affari e per compiere tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria gestione e amministrazione della Società nonché quelli che ritenga opportuni per l'attuazione e il conseguimento dell'oggetto Sociale, senza esclusioni di sorta, salvi i limiti disposti dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo Statuto o dall'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più componenti, nei limiti di legge.

Il Presidente del Consiglio e gli Amministratori Delegati, nei limiti dei poteri gestori loro conferiti, rappresentano la Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Potranno essere nominati procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinando i limiti della procura e del compenso.

Articolo 18 (COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI)

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'Assemblea dei Soci.

La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente o di Amministratore delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, salva la facoltà dell'Assemblea di determinare un compenso complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. In questo caso l'Organo Amministrativo procederà con propria delibera all'assegnazione delle singole competenze.

La Società potrà provvedere alla stipula di idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi professionali, extraprofessionali ed R.C.T. in cui possano incorrere i membri del Consiglio di Amministrazione nell'espletamento del loro incarico.

TITOLO VI

Articolo 19 (ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI)

Nei casi di legge o per volontà dei soci, la società procede alla nomina di un Organo di Controllo o di un Revisore Legale dei conti. L'Organo di controllo sarà composto e opererà secondo quanto sarà previsto dalle norme nel tempo vigenti. Si applicano, in quanto compatibili, all'Organo di Controllo le disposizioni dettate in materia di società per azioni per quanto attiene la determinazione delle competenze e i poteri. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2477 del Codice Civile.

**TITOLO VII
ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI**

Articolo 20 (ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO)

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo procederà alla redazione del bilancio Sociale corredato da una relazione sull'andamento della gestione Sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, secondo le previsioni di cui all'articolo 2423 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 21 (UTILI)

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno distribuiti ai Soci in misura proporzionale alla quota da ciascuno posseduta, salvo che l'Assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti

Il pagamento degli utili è effettuato nei modi, nei luoghi e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

**TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 22 (SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE)

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea dei Soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli emolumenti.

Articolo 23 (RINVIO)

Per quanto non è disposto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

F.to MICHELUTTO Luca

F.to BARBIERI Mauro

F.to DARIA INNOCENTI NOTAIO (L.S.)

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 10-12-2021

METALRECYCLING VENICE SRL
Codice fiscale: 04189320270

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Venezia Rovigo autorizzata con "AUT.AGEDRVEN N. 0034418" del 08.07.2015 Ministero delle Finanze - Dip. delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Venezia.
Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Atto registrato a Treviso in data 09-12-2021 al n. 42410 Serie 1T con Euro 356,00.
Treviso, 9 dicembre 2021.